









Bando a cascata "IBFM NBFC Spoke 6 Biodiversity and Human Wellness" -Prot.407709 del 19/12/2023 - Chiarimenti

Domanda n. 1

All'art. 3 è scritto "I Soggetti Partecipanti ammessi a presentare domanda in risposta al presente bando sono soggetti pubblici o privati, incluse le imprese, o un soggetto di natura pubblica, che presenta domanda di partecipazione al bando a nome di un Raggruppamento Partecipante" lasciando intendere che la domanda possa essere presentata solo sotto forma di Raggruppamento;

mentre allo stesso articolo punto h) si precisa che "Il bando è aperto a singoli "Soggetto Proponente" e/o a Raggruppamenti Partecipanti di soggetti pubblici e privati"; a fronte di quella che sembra essere una contraddizione chiediamo conferma che siano ammissibili in qualità di proponente sia singole imprese che Raggruppamenti di imprese.

Risposta n. 1

L'art. 3 Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità (rettificato il 21/12/2023) prevede che "I Soggetti Proponenti ammessi a presentare domanda in risposta al presente bando sono soggetti pubblici o privati, incluse le imprese, o un soggetto di natura pubblica o privata, che presenta domanda di partecipazione al bando a nome di un Raggruppamento Partecipante; tutti i soggetti devono svolgere attività coerenti al Programma di Ricerca di cui all'art. 2 del presente bando".

Tale norma presuppone la lettura dell'art. 1 Definizioni, in particolare le lett. d) "Raggruppamento Partecipante": indica la rete di soggetti, pubblici e privati, che partecipano congiuntamente in risposta ad un Bando a Cascata emesso da uno Spoke di un Centro Nazionale; e) "Soggetto Proponente": indica il soggetto pubblico/privato che presenta domanda di partecipazione al bando oppure il soggetto di natura pubblica, che presenta domanda di partecipazione al bando a nome di un Raggruppamento Partecipante; Dunque, ne deriva che possono essere soggetti proponenti sia la le singole imprese che Raggruppamenti di imprese.

Domanda n. 2

Nel caso di raggruppamento di imprese partecipanti con all'interno un'Università, a chi spetta l'onere di presentazione della domanda di partecipazione al bando?

Risposta n. 2

Ai sensi dell'art. 3 lett. i) del bando rettificato il 21/12/2023: "Nel caso in cui il Soggetto Proponente partecipi al bando in forma di partnership, ciascun Raggruppamento Partecipante dovrà individuare un ente capofila (Soggetto Proponente), ovvero il soggetto incaricato e autorizzato di rappresentare il Raggruppamento Partecipante e intrattenere comunicazioni con il Soggetto Esecutore durante tutte le fasi del procedimento di presentazione e valutazione e per l'intera durata delle attività progettuali;

Nel caso di raggruppamento l'art. 1 del bando alla lettera e) prevede che "Soggetto Proponente": indica il soggetto pubblico/privato che presenta domanda di partecipazione al bando oppure il soggetto di natura pubblica, che presenta domanda di partecipazione al bando a nome di un Raggruppamento Partecipante;

Pag. 1 di 5













Nel caso di Raggruppamento di imprese partecipanti con all'interno un'Università il soggetto proponente è l'Università perchè soggetto di natura pubblica.

Domanda n. 3

L'art.7 del Bando recita "Inoltre, i Progetti devono obbligatoriamente prevedere il rispetto dei principi e obblighi coerenti con il quadro normativo di riferimento del PNRR, tra i quali:

- o i) principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" -DNSH)
- o ii) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging)
- o iii) sostegno alla partecipazione delle donne e alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani ovvero assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni - se previste - necessarie per lo svolgimento del Progetto sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile"

Cosa significa il punto iii)?

Risposta n. 3

Il punto iii) fa riferimento alla previsione dell'art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021.

Una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309]. opportunità linee sulle rinvia alle pari PNRR.

Il rispetto del punto iii) nel caso in cui si prevede di assumere.

Domanda n. 4

L'art. 10 prevede che "i Soggetti Proponenti dovranno richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento dell'esito del bando, la documentazione relativa al Codice Unico di Intervento/Progetto (CUP) e trasmetterlo allo Spoke 6 [...]". Cosa si intende qui con il termine "documentazione"? Da cosa è composto il compendio documentale che l'azienda dovrebbe richiedere oltre al codice CUP?

Risposta n. 4

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) comporta l'acquisizione di un documento che ne attesti il rilascio.

E' questo il documento a cui fa riferimento il bando.

Pag. 2 di 5













Informazioni sono disponibili al seguente link: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp

Domanda n. 5

L'allegato 7 -Obblighi Principi Trasversali riporta al punto 30: Assicurare il rispetto dell'obbligo all'assunzione, entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di una figura professionale per il ruolo di "Manager dell'Infrastruttura"; l'anno posto in evidenza in giallo è corretto o trattasi di refuso?

Risposta n. 5

L'allegato 7 è stato sostituito. Errata -corrige pubblicata in www.urp.cnr.it

Domanda n. 6

Si segnala che l'Allegato denominato "Allegato-13-Impegno cofinanziamento" riporta al suo interno il riferimento all'allegato 11; trattasi di refuso?

Risposta n. 6

Si, Trattasi di refuso.

Domanda n. 7

E'obbligatoria l'assunzione di ricercatore?

Risposta n. 7

No non è obbligatorio. Se è previsto dal progetto si faccia riferimento all'art. 3 lett. o) del bando rettificato:

"Gli eventuali bandi di reclutamento di giovani ricercatori che saranno emessi dai Soggetti Partecipanti per lo sviluppo delle attività di progetto dovranno prevedere opportune clausole dirette all'inserimento, come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'occupazione femminile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC" del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108".

Domanda n. 8

L'art. 3 punto n) riporta "Il numero di ricercatori facenti parte della massa critica coinvolti nella proposta progettuale in risposta alla presente call non potrà essere inferiore ad almeno uno per Soggetto Proponente e non potrà essere superiore a 20 all'interno del Raggruppamento Partecipante. Non sono previsti limiti sul numero massimo di ricercatori partecipanti afferenti a ciascun Soggetto Proponente"; nel caso di richiesta presentata singolarmente quanti ricercatori possono essere presenti (n. minimo e massimo)?

Pag. 3 di 5













Risposta n. 8

Come previsto dall'art. 3 lett n): Il numero di ricercatori facenti parte della massa critica coinvolti nella proposta progettuale in risposta alla presente call non potrà essere inferiore ad almeno uno per Soggetto Partecipante e non potrà essere superiore a 20 all'interno del Raggruppamento Partecipante. Non sono previsti limiti sul numero massimo di ricercatori partecipanti afferenti a ciascun Soggetto Partecipante;

nel caso di richiesta presentata singolarmente n.minimo: uno nel caso di richiesta presentata singolarmente n.massimo: Non sono previsti limiti sul numero massimo di ricercatori partecipanti afferenti a ciascun Soggetto Partecipante

Domanda n. 9

Nel caso di raggruppamento di partecipanti quanti ricercatori possono essere presenti (n. minimo e massimo)?

Risposta n. 9

Come previsto dall'art. 3 lett n): Il numero di ricercatori facenti parte della massa critica coinvolti nella proposta progettuale in risposta alla presente call non potrà essere inferiore ad almeno uno per Soggetto Partecipante e non potrà essere superiore a 20 all'interno del Raggruppamento Partecipante. Non sono previsti limiti sul numero massimo di ricercatori partecipanti afferenti a ciascun Soggetto Partecipante; numero minimo raggruppamento di partecipanti: uno per ogni soggetto partecipante; numero massimo raggruppamento di partecipanti: non potrà essere superiore a 20 all'interno del Raggruppamento Partecipante.

Domanda n. 10

In che modalità viene calcolato il contributo spettante all'azienda?

Risposta n. 10

Il contributo economico spettante all'azienda deve essere incluso nel range economico descritto in tabella 1 art. 7. La possibilità di cofinanziare è ritenuta attuabile, nel rispetto degli aiuti di stato. La proposta economica verrà valutata dalla commissione secondo i criteri previsti dall'art. 8 del bando.

Domanda n.11

sono un RTD-b del Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica dell'Università degli studi di(scadenza contratto 30 sett 2024, in attesa del parere favorevole del Dipartimento per il passaggio ad associato), vorrei partecipare ad un bando a cascata PNRR (https://www.nbfc.it/wpcontent/uploads/2024/01/IBFM_BAC_NBFC_Spoke6_signed-1.pdf) come componente, entrando a far parte della "massa critica" della proposta.

Tuttavia, avrei necessità che i fondi attributi per le mie attività si configurassero nella forma di consulenza da me fornita ed averli poi disponibili sui miei fondi di ricerca.

Pag. 4 di 5













In questo caso, tali costi di consulenza devono essere specificati nel budget dell'Ateneo proponente o nel budget del mio Ateneo?

Se si, considerando che faccio parte della massa critica, ci sono alternative ai contratti di consulenza per conto terzi, in modo da minimizzare i costi di gestione/overhead?

Risposta n.11

L' art. 3 del bando rettificato il 21/12/2023 - Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità prevede che "I Soggetti Proponenti ammessi a presentare domanda in risposta al presente bando sono soggetti pubblici o privati, incluse le imprese, o un soggetto di natura pubblica o privata, che presenta domanda di partecipazione al bando a nome di un Raggruppamento Partecipante; tutti i soggetti devono svolgere attività coerenti al Programma di Ricerca di cui all'art. 2 del presente bando". Gli unici soggetti ammissibili sono quelli indicati al suddetto articolo. A proporre un progetto rispondente alle attività progettuali descritte all'art. 7 sarà pertanto l'ente di appartenenza.

La Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Aiello



Pag. 5 di 5